

TRIBUNALE DI ANCONA

Sezione Fallimentare

PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE

(artt. 74 e ssD.Lgs.14/2019, ora CCII)

Signora Federica Schembri

O.C.C: Ordine degli Avvocati di Ancona

GESTORE DELLA CRISI: AVV. MARCO GRADASSI

La Sig.ra **Federica Schembri**, nata ad Ancona il 26.04.1973, CF: SCHFRC73D66A271C, residente ad Ancona, Via _____ di seguito anche "FS" o "Ricorrente"), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabiola Tombolini (TMBFBL71E64E690J, avvtombolini@siriopec.it) e Emanuela Scaleggi (SCLMNL71C55E783I, avvemanuelascaleggi@puntopec.it), come da procura in calce, con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Ancona, Via Sandro Totti 7, espone quanto segue

INDICE

PREMESSA	2
1. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI - RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DI ADEMPIERE	5
2. LE VOCI COMPONENTI IL PASSIVO.....	8
3. INDICAZIONE DI EVENTUALI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI E DI ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI. ASSENZA DI ATTI DEL DEBITORE DIRETTI A FRODARE LE RAGIONI DEI CREDITORI.....	10
4. LE VOCI COMPONENTI L'ATTIVO DEL DEBITORE	11
5. SITUAZIONE FAMILIARE E SPESE DI MANTENIMENTO	12
6. SOMME DISPONIBILI PER LA PROCEDURA: LA PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE AI CREDITORI.....	13
7. SULLA MISURA APPREZZABILE DELLA FINANZA ESTERNA, SULL'INCAPIENZA DEL PRIVILEGIO MOBILIARE OLTRE IL GRADO 1 E 7 DELL'ART. 2778 CC (CRITERIO DI FORMAZIONE DELLE CLASSI) E SULLA CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA (L'APPLICABILITÀ DELL'ART 80 C. 3 D LGS 14/2019).....	17
8. CONCLUSIONI	19



PREMESSA

1. La Ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2 c.1 lett. c) del CCII (*"Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza"*), stante lo stato di *"insolvenza"*, ai sensi dell'art. 2 c.1 lett. b) in cui si trova, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
2. L'esposizione debitoria va ricondotta alle vicissitudini dell'attività imprenditoriale precedentemente svolta, dapprima come ditta individuale, poi come accomandataria della _____ s e poi della _____, cui si sono sovrapposte vicende personali critiche _____, la necessaria assis _____

Si rinvia per il dettaglio al paragrafo successivo, basti qui anticipare che entrambe le società hanno cessato la propria attività da ormai venti anni circa, e sono state messe in liquidazione, travolte da una crisi economica e crollo del fatturato, senza che l'accomandataria abbia potuto far fronte al pagamento di oneri e tasse accumulati.

Le due società, pur inattive da quasi venti anni e prive di beni, risultano ancora iscritte presso il Registro Imprese, in liquidazione.

Quale imprenditrice e socia accomandataria di _____ è quindi esposta personalmente per i debiti di entrambe, oltre che per quelli riferiti alla precedente ditta individuale.

3. È proprio con riferimento a tali esposizioni, risalenti ormai nel tempo e non diversamente sanabili con le attuali entrate (e con quelle allo stato prospettabili) che FS si è determinata all'attivazione della presente procedura con lo strumento di regolazione della crisi stessa che le è accessibile (concordato minore) trattandosi di posizione debitoria di origine imprenditoriale e non consumeristica.

Sempre a tale fine si è impegnata al reperimento di una finanza esterna da poter offrire ai propri creditori, quale immediato e evidente vantaggio rispetto all'alternativa liquidatoria disponibile.

A partire dal 16.11.2006, la Ricorrente non ha più esercitato alcuna attività imprenditoriale, ma lavora come dipendente, attualmente impiegata presso la società " _____ " di _____ con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

4. Vista l'esposizione debitoria e i modesti (se non altro in relazione agli importi vantati dai creditori) redditi percepiti in questi anni, la Sig.ra Schembri non è stata in grado, nemmeno in minima parte, di pagare l'arretrato accumulato, che con l'aggiunta di interessi e sanzioni aumentati negli anni ammonta a circa € _____, complessivi, come meglio dettagliato infra.

Per porre rimedio a tale situazione e per farsi assistere nel valutare l'opportunità di attivare una delle procedure di legge, in data 8.6.2022 ha presentato istanza di accesso alla



procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Ancona (**doc. 04**). Ciò secondo la finalità e la *ratio* delle norme sul sovraindebitamento, così come disciplinato dal D.Lgs. 14/2019 (*"Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza"*), volte proprio a garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, al momento compromessa per la necessità di far fronte ai debiti senza averne le possibilità.

L'OCC ha nominato Gestore della crisi nel procedimento l'Avv. Marco Gradassi (GRDMRC78T24D542G) con studio in Corso Garibaldi, n. 32, Falerone, FM(**doc.5**);

OMISSIS

AVV. FABIOLA TOMBOLINI
Via Sandro Totti n. 7 - 60131 Ancona
ftombolini@avvtombolini.it

AVV. EMANUELA SCALEGGI
Via Sandro Totti n. 7 - 60131 Ancona
avvemanuelascaleggi@gmail.com

OMISSIS

costanti sacrifici economici ed un generale contenimento delle uscite, a garantire il proprio mantenimento.

A tal proposito si evidenzia che gran parte del passivo è sorto, maturato o comunque ricollegabile all'esercizio dell'attività imprenditoriale e che, una volta definitivamente cessata, la Ricorrente non ha più contratto alcun genere di debito, anche grazie alla sua corretta condotta e al suo stile di vita attento.

Le entrate di cui ha beneficiato in questi anni non hanno consentito alla stessa di porre rimedio all'ingente esposizione debitoria maturata, nonostante gli sforzi profusi.

2. LE VOCI COMPONENTI IL PASSIVO

Di seguito il passivo ricostruito e ad oggi gravante sulla Ricorrente.

Si espongono gli importi così come vantati dai creditori, al solo fine di agevolare l'accesso alla procedura e ai fini del computo delle maggioranze nel voto, senza che ciò valga quale riconoscimento di debito delle relative somme ove il piano non giunga ad omologa.

In merito all'esatta quantificazione, nel solco dello spirito di collaborazione che permea la procedura, l'Avv. Marco Gradassi ha cortesemente fornito ai legali che assistono la Ricorrente le risultanze dell'intercorsa circolarizzazione dei crediti, al fine di agevolare la puntuale e definitiva cristallizzazione, già in questa sede, del passivo.

Di seguito, l'elenco dei creditori con i relativi importi e privilegi riepilogati nella tabella:

- 1) 1 €, relativo a prestito personale;
- 2) 1 : debito da fidejussione di residui
€ per l'affidamento bancario (n.) acceso presso la
e, filiale di in favore di in data 2.1.2006, volto a
tentare di ripianare le spese correnti dell'attività, che, comunque di lì a poco cessava;
- 3) , relativo a sanzioni per violazione codice della strada;
- 4) relativo a sanzioni amministrative.;
- 5) Amministrazione Finanziaria: € Si tratta di importi tutti affidati alla
riscossione e a ruolo, come da dettaglio della tabella seguente:

Numero documento	Soggetto destinatario	Data notifica	Importo residuo (al netto oneri)
6000	Schembri Federica	25.9.2017	€
6000	Schembri Federica	2.1.2007	€1
77000	Schembri Federica	6.10.2011	€
77000	Schembri Federica	15.7.2019	€
77000	Schembri Federica	24.02.2020	€
77000	Schembri Federica	06.03.2020	€
77000	Schembri Federica	28.5.2008	€1
77000	Schembri Federica	11.3.2010	€1
77000	Schembri Federica	10.4.2010	€1
77000	Schembri Federica	26.1.2012	€
Totale			€



- 6) Si tratta di importi tutti affidati alla riscossione e a ruolo, come da dettaglio della tabella seguente;

Numero documento	Soggetto destinatario	Data notifica	Importo residuo (al netto oneri)
()	Schembri Federica	25.5.2007	€
303/2018	Schembri Federica	31.3.2018	
303/2018	Schembri Federica	4.8.2018	€
303/2019	Schembri Federica	10.10.2019	€
003/2007		30.10.2007	€
003/2007		25.5.2007	€
Totale			€

- 7) € per mancato pagamento dei diritti annuali per l'iscrizione al Registro Imprese e riconducibili alle cartelle di seguito elencate:

Numero documento	Soggetto destinatario	Data notifica	Importo residuo (al netto oneri)
003/2012	as	11.7.2012	€
003/2013	as	29.1.2013	€
003/2014	as	18.2.2014	€
003/2015	s	27.3.2015	€
003/2015	s	30.6.2015	€
003/2015	e	19.12.2015	€
003/2016		5.12.2016	€
003/2018		17.2.2018	€
003/2019		1.3.2019	€
003/2019		-----	€
003/2012		11.7.2012	€
003/2013		29.1.2013	€
003/2014		18.2.2014	€
003/2015		27.3.2015	€
003/2015		30.6.2015	€
003/2015	t	19.12.2015	€
003/2016	t	5.12.2016	€
003/2018	t	17.2.2018	€
003/2019		1.3.2019	€
003/2020	a.it	-----	€
Totale			€

- 8) in forza di cartella n. 003. notificata da Agenzia Entrate-Riscossione in data 23.11.2011, relativo a sanzioni amministrative
- 9) in forza di cartella n.0 notificata da Agenzia Entrate-Riscossione in data 1.4.2014, relativo a -sanzioni amministrative

- 10) relativo a -

Numero documento	Soggetto destinatario	Data notifica	Importo residuo (al netto oneri)
003/2018	Schembri Federica	6.12.2018	
003/2019	Schembri Federica	15.7.2019	€
003/2020	Schembri Federica	24.02.2020	€
Totale			

- 11) _____ come di seguito dettagliato, per sanzioni amministrative CdS:

Numero documento	Soggetto destinatario	Data notifica	Importo residuo (al netto oneri)
003	Schembri Federica	7.10.2019	€ 13,57
003	Schembri Federica	01.10.2021	€ 1,12
Totale		€	5

- 12) _____ in forza di cartella n. 00320220000910438000, per sanzioni amministrative;

- 13) _____ dovuto per gli oneri di riscossione relativi alle varie cartelle/avvisi notificati alla Sig.ra Schembri negli anni.

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa del passivo, come sopra illustrato e sulla base delle circolarizzazioni effettuate dal Gestore:

(PASSIVO)

	CREDITORE	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO	NOTE	TOTALE
1	A		€ 13,57		13,57
2			€ 1,12	Affidamento bancario	1,12
3					€
4					€
5		€		privilegio gr. 18/19	€
6		€		privilegio gr. 1/8	€
7				diritti annuali	€
8				amr	7
9				ai	
10				an	
11				ai	
12				sa	
13				costi di riscossione	89
TOTALE		€	€		

3. INDICAZIONE DI EVENTUALI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI E DI ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI. ASSENZA DI ATTI DEL DEBITORE DIRETTI A FRODARE LE RAGIONI DEI CREDITORI.

Con la firma della presente istanza la Ricorrente dichiara l'assenza di impugnazioni di propri atti operata dai creditori e l'assenza di atti di disposizione relativi all'ultimo quinquennio, ed non aver compiuto atti in frode ai creditori.



d) Crediti futuri (stipendi): unica fonte di reddito della Sig.ra Schembri è lo stipendio mensile di circa € 1.200,00 oltre ai rimborsi spese fino ad arrivare a complessivi € 1.500,00 (doc. 13)

AVV. FABIOLA TOMBOLINI
Via Sandro Totti n. 7 - 60131 Ancona
ftombolini@avvtombolini.it

AVV. EMANUELA SCALEGGI
Via Sandro Totti n. 7 - 60131 Ancona
avvemanuelascaleggi@gmail.com

che matura come impiegata presso la _____ reddito
imponibile anno 2020 _____, anno 2021 € _____

f) Liquidità: è titolare di conto corrente n. _____ presso _____ !

_____, utilizzato per l'accredito dello stipendio mensile e per le spese correnti
quotidiane, su cui attualmente vi è una giacenza di circa _____ euro stante il recente
accredito della retribuzione mensile (somma necessaria per le spese correnti), considerato
che, invece nel 2021 vi è stata una giacenza media pari a _____. Gli e/c sono stati messi a
disposizione del Gestore, in ottica di trasparenza e collaborazione, per i relativi controlli.

5. SITUAZIONE FAMILIARE E SPESE DI MANTENIMENTO

OMISSIS

OMISSIS

6. SOMME DISPONIBILI PER LA PROCEDURA: LA PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE AI CREDITORI

La Ricorrente con i redditi percepiti in questi anni non è riuscita ad accumulare risparmi da poter destinare ai creditori, non avendo potuto negli anni far fronte ad altre spese ad eccezione di quelle strettamente necessarie per la vita quotidiana a causa dell'instabilità lavorativa della quale ha sofferto per molti anni.

Come sopra illustrato (v. *par. 5*), le spese ordinarie per il mantenimento assorbono la gran parte della retribuzione percepita dalla stessa quale lavoratrice dipendente. Quanto residua dallo stipendio mensile viene messo a disposizione della procedura al fine di offrire la miglior proposta possibile ai propri creditori. Ciò, oltre ad essere indice del massimo sforzo compiuto dalla Ricorrente e del fatto che la presente proposta avanzata non risulta ulteriormente migliorabile, rileva anche in ottica di valutazione di convenienza della presente proposta rispetto all'alternativa liquidatoria (sul punto si dirà meglio *infra*), in quanto lo stesso D.Lgs.14/2019 circoscrive espressamente il campo dei beni e crediti ricompresi all'interno della procedura di liquidazione controllata, ai sensi dell'art. 268 c.4 l. b)¹.

FS, da tempo volenterosa di risanare la propria situazione economico-finanziaria, si è decisa ad attivare la presente procedura dopo essere riuscita a reperire un apporto da parte di
resisi a ciò disponibili in ragione del legame affettivo
con risorse esterne in grado di aumentare in misura

¹ Art. 268 c. 4D.Lgs.14/2019: "Non sono compresi nella liquidazione: [...] b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia[...]"



apprezzabile la soddisfazione dei creditori, come richiesto dall'art. 74 c. 2 D.Lgs. 14/2019 (doc.16).

Alla luce di tale situazione, FS formula la presente

PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE AI CREDITORI

che può essere quindi così sintetizzata

ATTIVO DISPONIBILE (SUBORDINATAMENTE AL PASSAGGIO IN GIUDICATO DI SENTENZA DI OMOLOGA):

l'orizzonte temporale della procedura si prospetta in anni 4 (quattro) e l'importo messo a disposizione dei creditori ammonta alla somma complessiva di € derivante da:

a) per € (/00): finanza propria ricavata dalla retribuzione mensile, condizionatamente al passaggio in giudicato del provvedimento di omologa della presente proposta di concordato minore, al netto delle spese indefettibili e necessarie per il proprio mantenimento, come sopra indicate (v. par. 5) per l'intera durata della procedura (/00);

b) per € (/00): finanza esterna, fornita, condizionatamente al passaggio in giudicato del provvedimento di omologa della presente proposta di concordato minore, dalla Sig.ra nata in Ancona il dal sig. n. della ricorrente, in spirito di liberalità e per agevolare la buona riuscita della presente procedura..

Pertanto, i sigg.ri sottoscrivono il presente piano assumendo la garanzia di tali adempimenti, limitatamente alle somme indicate e condizionatamente al passaggio in giudicato dell'omologa (doc.16).

Ai fini della loro solvibilità si fa presente che ti ed hanno già accantonata sul proprio conto corrente la somma indicata, tanto da esibire copia di assegno circolare intestato alla sig.ra Schembri che verrà alla stessa consegnato per essere versato nel conto dedicato alla procedura entro 30 gg dal passaggio in giudicato dell'omologa (doc.17). Si precisa che l'importo è già decurtato della somma di già versati dagli favore dell'OCC di Ancona, in acconto sul compenso dovuto.

Dunque, la cifra complessiva messa a disposizione della procedura e destinata ai creditori risulta pari ad come di seguito si riepiloga:

a	Finanza interna	<u> </u>
b	Finanza esterna	<u> </u>
	Totale	<u> </u>



IN ORDINE AL PIANO DEI PAGAMENTI PREVISTO CON TALE ATTIVO:

Si precisa preliminarmente che non vi è un obbligo di formazione di classi ai sensi del CCI:

✓ PREDEDUZIONI: PAGAMENTO DEL 100% DELLE SPESE DI PROCEDURA, pari a € _____ pagamento previsto con finanza esterna entro 30 dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa.

L'importo risulta comprensivo delle seguenti voci:

- Compenso OCC: € _____ 4 comprensivi di iva e cpa saldo del dovuto per l'assistenza fornita nella redazione del presente accordo. L'importo risulta dal preventivo sottoscritto in data _____ dal Ricorrente e predisposto dall'OCC (doc.19);
- Compenso dei legali dell'istante: € _____ iva e cpa compresi per l'assistenza legale prestata dagli Avv.ti Emanuela Scaleggi e Fabiola Tombolini, comprensiva di studio, predisposizione del ricorso e del piano e attività collegate. L'importo viene quantificato (e accettato dal Ricorrente con la firma del presente ricorso) nella misura indicata, con pagamento successivo al deposito, in prededuzione;
- €267,39: importo a disposizione per la registrazione della sentenza di omologa, e per le spese bancarie (bonifici etc);

✓ CLASSE 1: PAGAMENTO DEL CREDITORE INPS AL100%FINO ALLA CAPIENZA DEL PRIVILEGIO, con l'apporto derivante dai ratei mensili sullo stipendio finanza interna per 4 anni per un totale di € _____ (come dettagliato nella Tabella *infra*), per gli importi vantati con privilegio mobiliare **grado 1 e grado 8** (art 2751bis n.1 cc),
Si precisa che, in ogni caso, _____ per la parte incapiente, pari a € _____ degradato a chirografo andrà a percepire l'ulteriore percentuale del _____ % fino ad arrivare all'importo complessivo di € _____

Non è previsto il voto per questa classe, includente creditore con privilegio mobiliare capiente, in quanto integralmente soddisfatto in misura superiore alla capienza del patrimonio della Ricorrente.

La residua parte di credito incapiente viene degradata a chirografo per € _____ (quota incapiente su un totale di € _____, Per tale misura incapiente quindi l'ente viene chiamato al voto (classe 2).

Classe 2: tutti gli altri creditori, privilegiati incapienti e quindi degradati a chirografo (_____ quest'ultimo per la parte incapiente) **nonché i chirografari ab origine**: nella misura che si stima nel _____. Verrà ripartito tra gli stessi



l'importo complessivo di € _____ attingendo per l'intero da finanza esterna, e quindi liberamente collocabile, con pagamento che verrà effettuato entro 45 gg dal passaggio in giudicato dell'omologa.

(PROPOSTA)

DETTAGLIO CREDITORI	IMPORTO	PERCENTUALE STIMATA	ATTIVO DA RIPARTIRE	TEMPO DEL RIPARTO
PREDEDUZIONI				
OCC		100%	4	Quanto ad _____ al deposito della proposta di concordato ed il residuo entro 45gg dal passaggio in giudicato dell'omologa
COMPENSO LEGALI - AVV.TI FABIOLA TOMBOLINI E EMANUELA SCALEGGI		100%		45gg dal passaggio in giudicato dell'omologa
FONDO SPESE		100%		45gg dal passaggio in giudicato dell'omologa
(A) TOTALE PREDEDUZIONI	€ _____	100%	€ _____	
CLASSE 1				
1 E 8	26	100% residuo fino alla capienza		versamenti mensili di € 150 per 4anni
(B) TOTALE CLASSE 1	_____		€ _____	
CLASSE 2				
A _____ INPS 19 E CHIROGRAFARI AB ORIGINE				
ZIARIA		5%	€ 64	45 giorni dal passaggio in giudicato dell'omologa
	€ _____	%	€ 17	45 gg dal passaggio in giudicato dell'omologa
UM SPA		%		45 gg dal passaggio in giudicato dell'omologa
51		4	€ 0	45 gg dal passaggio in giudicato dell'omologa
		4		45 gg dal passaggio in giudicato dell'omologa
A		4		45 gg dal passaggio in giudicato dell'omologa
MARCHE		4	€ 1	45 gg dal passaggio in giudicato dell'omologa
		4		45 gg dal passaggio in giudicato dell'omologa
		4		45 gg dal passaggio in giudicato dell'omologa
		4		45 gg dal passaggio in giudicato dell'omologa
		4		45 gg dal passaggio in giudicato dell'omologa
C				45 gg dal passaggio in giudicato dell'omologa



	€			45 gg dal passaggio in giudicato dell'omologa
	€		€	45 gg dal passaggio in giudicato dell'omologa
				45 gg dal passaggio in giudicato dell'omologa
(C) TOTALE CLASSE	€ 310.054,05		€	
TOTALE COMPLESSIVO	(DETRATTO INPS CALCOLATO ANCHE IN CHIOROGRAFO TOT. €			

Come indicato, il presente accordo, in caso di auspicata omologa, viene offerto sul presupposto della piena esdebitazione "tombale" dell'istante per tutti debiti anteriori alla data odierna verso i creditori indicati, compresi uffici fiscali ed enti, e quindi anche per eventuali importi che non fossero stati esplicitati o correttamente calcolati o segnalati dalle circolarizzazioni.

Inoltre, gli importi sono indicati a prescindere dai provvedimenti in corso di approvazione da parte del Parlamento (cd legge finanziaria 2022) e pertanto è possibile che le percentuali di riparto aumentino ove si trovino annullate specifiche cartelle, per effetto di tale provvedimento emanando.

7. SULLA MISURA APPREZZABILE DELLA FINANZA ESTERNA, SULL'INCAPIENZA DEL PRIVILEGIO MOBILIARE OLTRE IL GRADO 1 E 8 DELL'ART. 2778 CC (CRITERIO DI FORMAZIONE DELLE CLASSI) E SULLA CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA (L'APPLICABILITÀ DELL'ART 80 C. 3 D LGS14/2019)

Un cenno in ordine alla formazione delle classi, e alla indicata incapienza del privilegio mobiliare per come esposto nella Classe 2.

Si nota che viene proposto uno stralcio dei privilegiati mobiliari di Classe 2, possibilità espressamente prevista dall'art. 75 D.Lgs. 14/2019 secondo cui *"è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi."* A tal proposito si rinvia all'attestazione di incapienza contenuta nella Relazione del Gestore. Rinviano nel dettaglio a tale attestazione, ai fini della valutazione di incapienza occorre valutare quale sia l'importo "realizzabile" dai creditori con privilegio mobiliare "in



Recita poi il successivo del medesimo c. 3 *"Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione e' determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e' conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria."*

Da quanto esposto risulta una indubbia convenienza della presente proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, considerati i limiti posti dall'art 268 ter c.4 ai beni compresi nella liquidazione e considerato che verrebbe meno l'apporto all'interno di tale procedura di finanza esterna per un importo rilevante.

La convenienza è costituita:

- sia dal maggior importo messo a disposizione del creditore (al netto delle prededuzioni, che comunque graverebbero anche in caso di procedura di liquidazione dei beni);
- sia dai tempi di pagamento del debito (45 giorni per la gran parte), altrimenti molto più lunghi considerando la durata della procedura di liquidazione dei beni, la liquidazione dei beni,

Il confronto con la pronta liquidazione di una somma maggiore non può che far concludere per la maggiore convenienza dell'accordo, e per l'applicazione dell'art 80 c. 3 sopra richiamato.

Il presente concordato minore, pertanto, deve essere omologato anche nella deprecata ipotesi di non adesione da parte dell'amministrazione finanziaria e dell'Inps in quanto la proposta di soddisfacimento dei predetti enti è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria ex art. 80, comma 3, di cui si chiede sin d'ora l'applicazione da parte del Tribunale per l'ipotesi residua di voto negativo del creditore, ricorrendone i requisiti.

Per tali motivi, si sottolinea che la presente proposta di concordato minore, così come formulata, risulta senz'altro vantaggiosa per i creditori rispetto ad un'eventuale alternativa liquidatoria sia sotto il profilo del maggior importo del credito che verrebbe recuperato sia sotto il profilo temporale, in quanto l'attivo della procedura verrà destinato ai creditori in un arco temporale minore.

8. CONCLUSIONI

In virtù di quanto sopra, il ricorrente come sopra rappresentato difeso e domiciliato

CHIEDE

pertanto, che l'Ecc.mo Tribunale voglia:

- dichiarare aperta la procedura ai sensi dell'art. 78 c. 1 D.Lgs 14/2019, con ogni



conseguente adempimento, disponendo, a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi, nella persona dell'Avv. Marco Gradassi, la comunicazione a tutti i creditori della proposta e del decreto;

- ai sensi dell'art.78 c. 2 lett. c) assegnare ai creditori un termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale devono fare pervenire all'OCC, nella persona dell'Avv. Marco Gradassi, a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla presente proposta di concordato minore e le eventuali contestazioni;
- ai sensi dell'art.78 c. 2 lett. d) disporre che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- in ipotesi di raggiungimento delle maggioranze previste dall'art. 79 c.1o ricorrendo l'ipotesi dell'art 80 c. 3, ritenuto che la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa, omologare il concordato minore presentato, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, dalla sig.ra Federica Schembri;
- disporre in sede di omologa, o comunque all'adempimento del concordato minore omologato, l'obbligo dei soggetti creditori di procedere senza indugio alla cancellazione del nominativo del sig.ra Federica Schembri da eventuali segnalazioni (Centrale Rischi o similari o comunque aggiornamento del nominativo sulle banche dati pubbliche o private, dando atto dell'adempimento degli obblighi di pagamento).

Si manifesta la disponibilità ad apportare le modifiche e i chiarimenti che siano ritenuti necessari dal Tribunale.

Ci si riserva di formulare in corso di procedura espressa richiesta di apertura di procedura di liquidazione controllata, nelle fasi successive, in mancanza di omologa del concordato minore qui proposto.

Si producono in copia i seguenti documenti:

- 1) visura Ditta Individuale;
- 2) visura " " in liquidazione;
- 3) Visura " " liquidazione;
- 4) Istanza accesso OCC;
- 5) Nomina Gestore avv. Gradassi;
- 6) Relazione particolareggiata
- 7) Dichiarazione dei redditi 2020-2021-2022;
- 8) Dichiarazione assenza atti di disposizione;
- 9) Certificato residenza e stato di famiglia;



AVV. FABIOLA TOMBOLINI
Via Sandro Totti n. 7 - 60131 Ancona
ftombolini@avvtombolini.it

AVV. EMANUELA SCALEGGI
Via Sandro Totti n. 7 - 60131 Ancona
avvemanuelascaleggi@gmail.com

- 10) Attestazione attivo e passivo Società
- 11) Perizia sull'immobile
- 12) Visura negativa PRA
- 13) Busta paga
- 14) Spese fatture utenze
- 15) Spese mediche
- 16) Dichiarazione disponibilità finanzia esterna
- 17) [REDACTED]
- 18) Saldo conto corrente Federica Schembri
- 19) Preventivo OCC
- 20) CENTRALE RISCHI BANCA D' ITALIA
- 21) LETTERA RICHIESA RIENTRO FINANZIAMENTO [REDACTED]
- 22) CASELLARIO

Ancona-Macerata 30.11.2022

Avv. Fabiola Tombolini

Avv. Emanuela Scaleggi

Schembri Federica

[REDACTED]

(limitatamente all'impegno di versamento di €

